

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 19/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Valentino Fedeli, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 12 dicembre 2007 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (direttore sportivo e legale rappresentante Hellas Verona FC S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMI 1 E 4 CGS (OGGI ART. 5 COMMI 1 E 4 CGS) E DELLA SOCIETA' HELLAS VERONA FC S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 860/714pf06-07/SP/en del 25.10.2007).**

Con provvedimento del 25/10/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Giuseppe Cannella, Direttore sportivo e legale rappresentante della Soc. Verona, per violazione dell'art. 3, comma 1 e 4, CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 5, comma 1 e 4), per avere espresso giudizi lesivi della reputazione di altro soggetto operante nell'ambito federale, nonché la Soc. Verona per violazione dell'art. 2, comma 4, CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 1), per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni del Cannella sarebbero state espressione del diritto di critica e, in ogni caso, prive di contenuto offensivo e di intenti lesivi. In conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per mesi due per il Cannella e a quella dell'ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Verona.

È comparso altresì il difensore della Soc. Verona il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Cannella riportate sul quotidiano "Gazzetta dello Sport" del 6/2/2007 travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono a insinuare dubbi sulla correttezza del comportamento di un altro tesserato, senza trovare alcun riscontro nella realtà.

Alla responsabilità del Cannella segue quella diretta della Società di appartenenza.

Ai fini della quantificazione della sanzione, peraltro, occorre tener conto della limitatezza della portata delle espressioni utilizzate.

P.Q.M.

la Commissione delibera di infliggere la sanzione della inibizione sino al 15 gennaio 2008 a Giuseppe Cannella e quella dell'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla

Soc. Hellas Verona FC S.p.A..

**DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERA CASSANDRA MAGLIO (calciatrice ASD Calcio Chiasiellis) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMI 1 E 4 CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI ART. 5 COMMI 1 E 4 CGS) E DELLA SOCIETA' ASD CALCIO CHIASELLIS PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 CGS) (nota n. 860/714pf06-07/SP/en del 25.10.2007).**

Con provvedimento del 16/10/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Piera Cassandra Maglio, calciatrice della Soc. Calcio Chiasiellis, per violazione dell'art. 3, comma 1 e 4, CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 5, comma 1 e 4), per avere espresso giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Calcio Chiasiellis per violazione degli art. 2, comma 4, e 3, comma 2, CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 2, e 5, comma 2), per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta alla propria tesserata.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno presentato memorie difensive. In quella presentata dalla Maglio si rileva che si sarebbe trattato di uno sfogo di una atleta in conseguenza di un torto subito. In quella presentata dalla Soc. Chiasiellis si rileva che l'intervista sarebbe stata rilasciata in data anteriore al tesseramento della calciatrice e che, pertanto, alla Società non potrebbe essere attribuita alcuna responsabilità. Di conseguenza, ambedue gli incolpati chiedono il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammonizione con diffida per la Maglio e a quella dell'ammonizione per la Soc. Calcio Chiasiellis.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni della Maglio riportate sul mensile "Il calciatore" dell'ottobre 2006 travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono a insinuare dubbi sulla correttezza del comportamento di Organi operanti nell'ambito federale.

Alla responsabilità della Maglio segue quella oggettiva della Società di appartenenza, rilevando la data nella quale le dichiarazioni sono state rese pubbliche.

Ai fini della quantificazione della sanzione, peraltro, occorre tener conto della limitatezza della portata delle espressioni utilizzate e della loro genericità.

P.Q.M.

la Commissione delibera di infliggere la sanzione della ammonizione con diffida a Piera Cassandra Maglio e quella dell'ammonizione alla Soc. Calcio Chiasiellis.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Fabio Micali, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 12 dicembre 2007 e ha assunto le seguenti decisioni:

**RECLAMO DELLA SOCIETA' AS REAL BOVILLE ERNICA 2004 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA LAPISEBAMOLESE-REAL BOVILLE 2004 DEL 21.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio - C.U. n. 57 dell'8.11.2007 - Campionato di 2^ Categoria).**

visti gli atti;

premesso che:

con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 08.11.2007 la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Lazio accoglieva il reclamo proposto dalla società Lapisebamoiese in merito alla irregolare posizione del calciatore Paglia Roberto – appartenente alla società Real Boville 2004 – nella gara del 21.10.2007 disputata tra la reclamante e la società Lapisebamoiese e valevole per il Campionato Regionale di 2° categoria, e per l'effetto comminava alla società Real Boville 2004 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 e l'ammenda di € 200,00, nonché al dirigente accompagnatore Danesi Alberto l'inibizione sino al 22.11.2007 e al calciatore Paglia Roberto la squalifica per una giornata ulteriore di gara;

la predetta posizione irregolare del calciatore Paglia Roberto derivava dal fatto che lo stesso calciatore, al momento dell'utilizzo nella gara in questione, non aveva ancora scontato la squalifica per due gare effettive inflittagli con comunicato ufficiale n. 46 del 21.06.2007 del Comitato Provinciale di Frosinone, in conseguenza dell'espulsione dal campo di gioco durante la VI° Edizione della Coppa Provincia di Frosinone;

avverso la suddetta decisione proponeva reclamo avanti a questa Commissione la società Real Boville 2004 deducendo che nella gara del 21.10.2007 il proprio calciatore Paglia Roberto poteva essere legittimamente schierato, in quanto la squalifica per due gare effettive inflittagli durante la Coppa Provincia di Frosinone non deve essere scontata durante le gare di campionato, bensì proprio nelle gare della medesima "Coppa Provincia di Frosinone";

pertanto, in conseguenza del legittimo utilizzo e della regolare posizione del calciatore Paglia Roberto, l'odierna reclamante chiedeva l'annullamento della decisione oggi impugnata;

\* \* \* \* \*

Nessuno dei motivi adottati dalla reclamante è fondato e, pertanto, il reclamo deve essere respinto.

A tal fine, va preliminarmente rilevato che dal Comunicato Ufficiale n. 4 del 12.10.2006 e dal Comunicato Ufficiale n. 46 del 21.06.2007 del Comitato Provinciale di Frosinone il Campionato di 3° categoria – composto da 3 gironi - consta di una "Regular Season", nonché di "Play-Off", questi ultimi riservati alle squadre classificatesi dal 2° al 5° posto nei rispettivi gironi.

Orbene, la denominazione ufficiale di tali "Play-off" è per l'appunto Coppa Provincia di Frosinone, come si evince dai comunicati ufficiali sopra richiamati.

Ne deriva che la Coppa Provincia di Frosinone rappresenta la normale prosecuzione della "regular season" del Campionato di 3° categoria e che le gare della stessa Coppa sono omogenee e tipologicamente corrispondenti alle gare della "regular season", costituendo gare del medesimo Campionato di 3° categoria. Tanto è vero che alla stessa Coppa Provincia di Frosinone partecipano solamente le squadre classificatesi dal 2° al 5° posto durante la "regular season" e che la vincitrice della Coppa Provincia di Frosinone

acquisisce il diritto al primo posto della graduatoria per l'ammissione al Campionato superiore di 2° Categoria per la stagione sportiva successiva.

Pertanto, dal chiaro dato testuale e dalle modalità di partecipazione al predetto torneo, contrariamente a quanto adduce la reclamante, le gare relative alla Coppa Provincia di Frosinone rappresentano gare di campionato di 3° categoria e, conseguentemente, la Coppa Provincia di Frosinone non costituisce una manifestazione sportiva a sé stante.

Ciò posto, va altresì ricordato che il regolamento della Coppa Provincia di Frosinone della scorsa stagione sportiva – di cui al Comunicato Ufficiale n. 4 del 12.10.2006 – nella parte relativa alla disciplina sportiva si richiama all'art. 19, comma 13, del CGS, il quale, con riferimento alle gare di play-off e play-out, dispone che le *“sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo ... nel campionato successivo”*.

Inoltre, anche nell'ipotesi in cui la Coppa Provincia di Frosinone venga considerata una manifestazione sportiva a sé stante, essa non può in alcun caso essere qualificata come Coppa Regioni ovvero come Coppa Italia. Di conseguenza, la squalifica rimediata in occasione di una gara della Coppa Provincia di Frosinone e non ancora scontata deve necessariamente essere scontata in campionato, in quanto l'art. 19, comma 11.3, statuisce che *“le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”*.

In forza di quanto sopra, la squalifica per due gare effettive inflitta al calciatore Paglia Roberto nella Coppa Provincia di Frosinone della stagione sportiva 2006/2007 doveva e deve essere scontata nelle gare del Campionato relativo alla stagione sportiva successiva: pertanto, lo stesso calciatore non poteva essere utilizzato durante la gara del 21.10.2007 contro la società Lapisebamolese.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e dispone addebitarsi la tassa non versata.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' USD JUNIOR SAN GAUDENZIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA JUNIOR SAN GAUDENZIO-EURO SPORTMANAGER DEL 14.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. - C.U. n. 19 dell'8.11.2007 – Campionato di 3^ Categoria).**

Visti gli atti,

letto il reclamo proposto dalla USD Junior San Gaudenzio, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Piemonte V.A. (C.U. n. 19 dell' 08/11/2007), con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Eurosportmanager, ha disposto di infliggere alla U.S.D. Junior San Gaudenzio la punizione sportiva della perdita della gara meglio indicata in epigrafe con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di Euro 150,00, oltre alla inibizione del dirigente accompagnatore sig. Rova Marco sino all' 08/02/08;

rilevato che il reclamo della U. S. D. Junior San Gaudenzio, si basa sul fatto che alla gara in questione la partecipazione del calciatore Martani Claudio era legittimata dall'avvenuto tesseramento effettuato presso il competente ufficio tesseramento a mezzo rar inviata in

data 6/10/07 e che pertanto aveva scontato la propria giornata di squalifica comminata nel campionato 2006/2007 C.U. 45 del 10/05/07, non partecipando alla gara del 7/10/07; accertato dalla Commissione Territoriale tramite l'Ufficio Tesseramento competente che il calciatore in questione alla data del 2/11/07 risultava svincolato dalla Junior San Gaudenzio in data 16/07/07 e allo stato non tesserato e che, pertanto, la partecipazione alla gara del sig. Martani era del tutto irregolare;

le ulteriori argomentazioni poste a sostegno del reclamo debbono ritenersi prive di ogni fondamento, sia sotto il profilo della logica, sia soprattutto sotto il profilo probatorio, avendo indicato genericamente come unico responsabile del mancato tesseramento proprio l'Ufficio Tesseramenti, che avrebbe smarrito la documentazione inerente al calciatore Martani Claudio, ma non quella del calciatore Gennari Iglis che è stato regolarmente tesserato;

P.Q.M.

la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD CALCETTO ELMAS 01 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TREXENTA-CALCETTO ELMAS DEL 20.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sardegna - C.U. n. 18 del 15.11.2007 – Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria).**

La Commissione disciplinare territoriale Sardegna, con decisione pubblicata sul C.U. n. 18 del 15 novembre 2007, aveva respinto il reclamo della società calcetto Elmas 01 avverso la regolarità della gara calcio a 5 serie C1 Atletico Trexenta – Calcetto Elmas 01 del 20 ottobre 2007.

Il reclamo era motivato sul presupposto della posizione irregolare di tesseramento del calciatore Santos Araujo Wilson (n. 10 della distinta della società Atletico Trexenta), in quanto privo di transfert internazionale, avendo egli giocato nella stagione scorsa in altro campionato estero.

Avverso tale decisione propone ricorso la società calcetto Elmas 2001 con atto datato 22 novembre 2007, sfornito di firma del suo estensore, regolarizzato e sanato con atto del successivo 26 novembre giusto l'art. 33.9 C.G.S., per lo stesso motivo dedotto in primo grado.

Il ricorso è infondato.

Risulta infatti dai tabulati di tesseramento che il calciatore Santos Araujo Wilson, nato il 31 maggio 1982, status dilettante extracomunitario, matricola 3722294, già tesserato per la ATS Città di Quartu, svincolato il 1° luglio 2006, è tesserato per la società Atletico Trexenta a far data dal 25 settembre 2007.

Pertanto, egli aveva titolo di partecipare alla gara in oggetto.

L'assunto della ricorrente sulla partecipazione del calciatore a campionato estero nella stagione scorsa è rimasto privo di riscontro,

P.Q.M.

respinge il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.

Il Presidente della C.D.N.  
prof. Claudio Franchini

**Pubblicato in Roma il 12 dicembre 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete